

Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali email: elettorale.pref laquila@interno.it

Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017

Indicazioni operative sulla propaganda elettorale e verbale di intesa

Il giorno 23 maggio 2017, alle ore 11.00, presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, si è svolta la riunione al fine di concordare e disciplinare le norme attinenti alla disciplina della campagna elettorale in vista delle consultazioni elettorali che avranno luogo il giorno 11 giugno p.v.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott.ssa Malgari Trematerra, assistita dal Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale Dott. Rinaldo Pezzoli e, con funzioni di segretario verbalizzante, dal funzionario amministrativo Bernardino Coletta, sono presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni e delle liste di candidati evidenziati nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente verbale.

Il Viceprefetto Vicario nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento ai convenuti sottolinea l'esigenza che la campagna elettorale si svolga con regolarità, nella piena osservanza delle disposizioni di legge e sia improntata ad una correttezza di rapporti tra i contendenti.

Evidenzia che nella riunione odierna si provvederà al commento ed alla disamina delle consolidate regole che disciplinano la propaganda elettorale e che le risultanze della riunione, così come avvenuto anche in occasione delle precedenti consultazioni, saranno trasfuse in un verbale che formerà "stato" anche per coloro che non hanno preso parte all'incontro.

Premesso che la disciplina della propaganda elettorale è quella stabilita dalla legge 4/4/1956 n. 212, come modificata dalla legge 24/4/1975, n. 130, dalla legge 10/12/1993 n. 515 e dall'articolo 1 comma 400 lett. h) n. 3) della legge 27.12.2013, n. 147, provvede alla lettura di un claborato, che di seguito si trascrive integralmente, contenente un'ipotesi d'accordo, con l'intesa che al termine della lettura, i partecipanti potranno formulare eventuali osservazioni e suggerimenti.

COMIZI ELETTORALI

Uso di altoparlanti

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle libertà democratiche verrà svolta dai rappresentanti delle liste e dagli stessi candidati ogni possibile opera perché non abbiano a verificarsi azioni di disturbo durante i comizi.

In particolare, durante lo svolgimento di un comizio, non dovranno esser fatte affluire nelle località interessate altoparlanti mobili o altri mezzi che possano disturbare la manifestazione e ci si dovrà astenere dal distribuire opuscoli, giornali o manifesti di propaganda in genere.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e limitatamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del giorno della manifestazione e/o di quello precedente (art. 59 comma 1 DPR 16.12.1992, n. 495-regolamento esecuzione codice della strada).

Si rammenta che tale attività è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'articolo 49, comma 4, del DPR 16.9.1996, n. 610) ovvero del Prefetto qualora la stessa si svolga sul territorio di più Comuni.

I mezzi acustici a bordo di automezzi per l'annuncio di comizi saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

La trasmissione di musiche che generalmente precedono lo svolgimento dei comizi, è tassativamente limitata a mezz'ora prima dell'inizio del comizio stesso.





Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali email: elettorale.pref laquila@interno.it

Orario dei comizi

Tanto nei giorni feriali che in quelli festivi i comizi all'aperto saranno consentiti soltanto dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 intendendo quest'ultimo termine come finale e tassativo, ad eccezione del giorno di sabato fino alle ore 24,00.

Per i comizi da tenere nelle aree antistanti gli stabilimenti industriali ubicati fuori dei centri abitati, si

prescinde dall'intervallo 13,30/16,00.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale – venerdì 9 giugno - la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24.00.

I comizi nelle stesse località dovranno essere intervallati tra di loro di almeno 15 minuti al fine di consentire l'allontanamento del pubblico non interessato.

In occasione di feste religiose e patronali non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni).

Anche i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgano durante il periodo

della campagna elettorale, sono soggetti alla disciplina di cui alle leggi innanzi richiamate.

Dette manifestazioni, ovviamente, non potranno aver luogo né durante i giorni della votazione, né durante il giorno precedente, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

Luogo dei comizi

I comizi si svolgeranno nelle piazze e negli altri spazi pubblici individuati dai Comuni.

L'avvicendamento dei vari partiti o gruppi politici nei luoghi pubblici dei Comuni della provincia avverrà a turno ed in modo tale che tra un comizio e l'altro da tenere nello stesso luogo intercorra un intervallo di almeno quindici minuti, tempo utile per consentire il deflusso dei partecipanti al precedente comizio, fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore ad un'ora ed un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio.

Le manifestazioni di propaganda politica diverse dai comizi usuali (spettacoli musicali, teatrali ecc.) sono disciplinate dalle stesse modalità stabilite per i comizi tradizionali, e sono tenute nei luoghi concessi o concordati con i Comuni.

Prenotazione dei comizi

L'uso delle piazze e degli altri luoghi destinati ai comizi dovrà essere richiesto ai Comuni esclusivamente nei due giorni precedenti quelli dei comizi stessi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero entro diverso limite orario stabilito da ciascun Comune.

La domanda di prenotazione deve riguardare un solo comizio e deve essere presentata al protocollo generale degli uffici comunali che provvederanno all'immediata protocollazione o comunque ad apporre l'indicazione della data e dell'ora di presentazione; è sconsigliabile l'utilizzo della PEC poiché la domanda potrebbe non essere acquisita al protocollo tempestivamente.

Per i Comuni di Avezzano e L'Aquila, ove vige il sistema elettorale di cui agli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità che più liste (coalizione) siano collegate allo stesso candidato alla carica di Sindaco, si stabilisce che per ogni coalizione non possano essere autorizzati più di due comizi al giorno.

Entro le ore 14,00 della giornata precedente a quella fissata per il comizio il Comune provvederà a comunicare al richiedente la concessione effettuata.





Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

email: elettorale.pref laquila@interno.it

I responsabili delle liste si impegnano a segnalare ai Comuni il nominativo e il numero di telefono di un referente responsabile.

Ai fini dell'assegnazione del luogo del comizio varrà la priorità di presentazione delle richieste scritte; le prenotazioni a mezzo telefono non saranno tenute in considerazione.

Per i comizi da tenersi nell'ultimo giorno consentito e cioè venerdì 9 giugno 2017, non si applicherà il criterio della priorità e qualora non venga raggiunto accordo tra i richiedenti si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori.

Anche per l'ultimo giorno di campagna elettorale varrà per i Comuni di Avezzano e L'Aquila il

criterio della limitazione dei comizi nel numero di due per ogni coalizione.

Il sorteggio sarà effettuato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre le ore 14,00 di giovedì 8 giugno, in sede di comitato interpartitico convocato dal Sindaco o suo delegato.

Durata dei comizi.

L'uso della piazza o del luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata complessiva di un'ora e mezza (compreso il tempo necessario per rendere libero il luogo).

Nei comizi non è ammesso il contraddittorio e nei Comuni ove vi sia la disponibilità di più piazze, non possono essere tenuti comizi contemporaneamente da più partiti o movimenti in località distanti meno di duccento metri, salvo i casi eccezionali che possono interessare i comizi da svolgersi in luoghi chiusi.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata la distribuzione di volantini o stampati contenenti

propaganda di partito o movimento diverso da quello che sta tenendo il comizio.

Affinché possano disporsi per tempo i servizi di Ordine Pubblico i Comuni daranno comunicazione alle Autorità di Polizia competenti (Commissariati di P.S. o Stazioni dei Carabinieri) delle avvenute concessioni delle piazze e/o degli altri luoghi destinati ai comizi, con l'indicazione dell'ora e della località; analoga comunicazione verrà fatta alle liste richiedenti.

Dette Autorità di Polizia provvederanno ad informare la Questura.

SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

L'affissione del materiale di propaganda elettorale come manifesti murali o altri stampati deve essere effettuata esclusivamente entro gli appositi spazi assegnati dai Comuni, con i criteri e le modalità di cui alle leggi innanzi citate.

A tale riguardo si raccomanda ai Comuni di predisporre gli spazi in modo da garantirne la uniforme visibilità e mettendone bene in evidenza i numeri al fine di evitarne la copertura. L'ubicazione degli spazi stessi, inoltre, deve essere in luogo facilmente accessibile e su idonce superfici che consentano la migliore affissione.

I giornali quotidiani o periodici di partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

E' victata l'affissione e l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle finestre e sui balconi, anche nel caso in cui l'immobile sia sede di un comitato elettorale.

Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi dei partiti e, in quanto tali, è loro ammessa soltanto l'installazione e/o affissione esterna delle bandiere dei partiti e/o dei movimenti politici e/o della semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

email: elettorale.pref laquila@interno.it

Sono inoltre vietate le scritte con vernici e/o bombolette spray, dovunque apposte e, in particolare, ove si crei contrasto con l'estetica cittadina o con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.

Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili. i Sindaci provvederanno subito a far defiggere il materiale che interessi la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Si rammenta che l'articolo 15 della legge 515/1993 e ss.mm.ii. dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni Comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

PROPAGANDA ELETTORALE FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE

Nel periodo della propaganda elettorale non è consentita in luogo pubblico alcuna forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, escluse le insegne indicanti le sedi di partito o movimento e dei comitati.

La propaganda elettorale mobile è ammessa soltanto nella forma figurativa e non luminosa.

Per quanto attiene al problema della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda elettorale figurativa mobile (cc.dd. "vele"), ivi compresi autobus e taxi, atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme, si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 legge 4/4/1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Si conviene, pertanto, che la sosta delle cc.dd. vele possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal codice della strada e per un periodo non superiore a 15 minuti.

Gli autobus potranno effettuare fermate di servizio in luogo pubblico ma è vietata la sosta o lo stazionamento prolungato mentre i taxi in servizio potranno sostare nelle pubbliche vie o negli appositi stalli di sosta in attesa di chiamata.

Il rimessaggio delle vele e di tutti gli automezzi pubblici di cui sopra non in servizio dovrà avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

L'installazione di "gazebo" è ammessa a condizione che sia effettuata in occasione delle singole manifestazioni elettorali e nelle immediate vicinanze del palco.

Al di fuori di tale ipotesi, l'installazione è ammessa purché la struttura non presenti raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamino direttamente o indirettamente formazioni politiche o movimenti; inoltre, all'interno ed all'esterno non potranno essere esposti drappi o striscioni, manifesti e quant'altro riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

DIVIETO DI LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI

Si ricorda che è victato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il divieto non riguarda la distribuzione di volantini consegnati isolatamente nelle mani dei passanti o dei partecipanti ad una manifestazione.

È vietato, comunque, distribuire volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.





Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

email: elettorale.pref_laquila@interno.it

È vietata l'esposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini a contenuto di propaganda elettorale (esempio più ricorrente quello dei volantini "poggiati" sui banconi e/o sui tavolinetti di bar ed altri esercizi pubblici).

TERMINE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale, anche quella effettuata a mezzo di giornali ed emittenti radiotelevisive cessa, com'è noto, alle ore 24,00 di venerdì 9 giugno.

Nei giorni destinati alle votazioni è altresi tassativamente victata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, comprensiva anche dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili che possano ivi far giungere messaggi propagandistici entro il predetto ambito. Si potrà invece continuare ad affiggere nelle bacheche elettorali di partito.

Si conviene che anche le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto di voto non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda elettorale.

CONCLUSIONI

Il Viceprefetto Vicario evidenzia che dovranno essere osservati gli accordi sopracitati nonché tutte le disposizioni della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modifiche e integrazioni relative alla disciplina della campagna elettorale.

Al termine della riunione il Viceprefetto Vicario ringrazia i convenuti rinnovando loro un caloroso appello per l'ordinato svolgimento della campagna elettorale e rimarcando l'inderogabile esigenza che venga rispettata rigorosamente la normativa sulle affissioni nonché sul corretto utilizzo degli spazi e dei mezzi elettorali.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web della Prefettura.

II Viceprefetto Vicario Dott.ssa M. Trematerra

Il Vicepresetto Dirigente l'Ufficio elettorale provinciale Dott. R. Pezzoli

Il Funzionario verbalizzante

lls

a